Allegato "B" al n. 10270/5929 di Repertorio

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
"ESSERE ANIMALI ETS"

PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche "CTS"), un'associazione denominata: "**Essere Animali– ETS**". L'acronimo "ETS" sarà sempre essere utilizzato nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico (di seguito l'"Associazione").
L'Associazione ha la sede legale nel comune di **Milano** ed è operante senza fini di lucro sull'intero territorio nazionale. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
1.2 L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi operative, sedi secondarie, sezioni o altre unità locali comunque denominate nell'interno territorio nazionale con delibera del Consiglio direttivo. L'apertura di nuove sedi o rappresentanze all'estero dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea, attraverso il procedimento previsto per la modifica dello Statuto.
1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2
Valori fondativi

2.1 L'Associazione è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, animata da principi solidaristici e diretta al perseguimento di finalità di interesse sociale. Ispirandosi ai valori dell'animalismo e della giustizia interspecifica, Essere Animali ha lo scopo di promuovere e gestire le attività rientranti nei fini indicati nell'articolo successivo, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontariato fornite a titolo del tutto gratuito dai propri soci.
2.2 Essere Animali è contro ogni discriminazione e per sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza, abilità o altre motivazioni.
2.3 Essere Animali potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi aventi sede legale nel territorio dell'Unione Europea. Nella propria delibera il Consiglio direttivo designa i rappresentanti dell'Associazione scegliendo tra tutti i soci.

Articolo 3
Scopi dell'Associazione e attività tipiche

3.1 Lo scopo di Essere Animali è costruire una società che ponga fine ad ogni attività che comporti lo sfruttamento, la prigionia e l'uccisione degli animali, come l'allevamento e la macellazione degli animali per ricavarne cibo o materiale d'abbigliamento, la caccia, la pesca, il commercio di animali, nonché il loro utilizzo per fini scientifici e negli spettacoli. Il fine di Essere Animali è diffondere una cultura basata sul rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano; una cultura capace di trovare forme di convivenza non conflittuali, non

fondate sullo sfruttamento degli animali ma sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, nell'interesse delle generazioni presenti e future.

3.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni lett. e) e i):

– salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

– tutela degli animali;

– organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale.

3.3 Per la realizzazione delle anzidette finalità, Essere Animali svolge le seguenti azioni e attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• promuove un'alimentazione vegetale e uno stile di vita che eviti lo sfruttamento e l'uccisione degli animali;

• contribuisce alla vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali e dell'ambiente, anche avviando iniziative giudiziarie, tra cui azioni di diffida, di denuncia e di costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dei reati ad essi correlati o connessi e ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali;

• realizza campagne che coinvolgono cittadini, aziende e istituzioni per incentivare cambiamenti culturali e legislativi;

• utilizza strumenti di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di vario tipo come seminari, conferenze, corsi, manifestazioni, raccolte di firme, spettacoli, proiezioni cinematografiche, mostre artistiche e quant'altro risultasse necessario o opportuno per realizzare gli scopi sociali, comprese azioni dimostrative e di disobbedienza civile non violenta, impegnandosi a diffondere tali strumenti attraverso i mass media per sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica

• incentiva e promuove cambiamenti nei processi industriali, scientifici e/o agroalimentari con lo scopo di superare pratiche di sfruttamento e uccisione di animali, anche tramite la promozione di ricerche e analisi scientifiche;

• instaura rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, italiane o straniere, che hanno scopi affini, con l'obiettivo di confrontare le proprie esperienze e favorire collegamenti;

• aderisce, anche mediante designazione di propri rappresentanti, a Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi o complementari;

• svolge attività di distribuzione gratuita di pubblicazioni periodiche e librarie, anche multimediali, a carattere culturale;

• ogni altra attività connessa o correlata alle precedenti che sia reputata necessaria al fine del perseguimento degli scopi sociali.

3.4 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

3.5 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 4
Attività di volontariato

4.1 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza ricevere o pretendere alcunché in cambio, nemmeno indirettamente.
4.2 I volontari hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nella prestazione della loro attività ed effettivamente documentate, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS.
4.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
4.4 I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS.
4.5 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

Articolo 5
Sostenitori

5.1 Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative di Essere Animali attraverso un contributo economico di particolare entità, nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo.
5.2 I sostenitori non sono associati e non godono quindi dell'elettorato attivo e passivo. Essi ricevono la tessera di "Sostenitore di Essere Animali" quale segno tangibile della propria generosità e hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese attraverso le modalità stabilite in via specifica per i sostenitori dal Consiglio direttivo.

Articolo 6
Membri dell'Associazione

6.1 Possono essere soci di Essere Animali le persone fisiche che accettano le norme del presente Statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni, nonché tutti soggetti giuridici privati senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
6.2 Il numero degli aderenti è illimitato.

Articolo 7
Procedura di ammissione dei soci

7.1 L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa accettazione da parte del Consiglio direttivo e comunicazione al richiedente, da inviarsi entro trenta giorni.
7.2 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da un soggetto giuridico dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante.

7.3 Il Consiglio direttivo cura senza ritardo l'iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati.
7.4 La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata agli interessati entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata. Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nell'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto.
7.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio.

Articolo 8
Diritti e doveri dei soci

8.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere a Essere Animali, inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.
8.2 Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa nel termine e nelle modalità indicate dal Consiglio direttivo. Il termine dovrà essere comunicato agli associati con un preavviso di almeno 15 giorni.
8.3 Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e di ricevere via posta elettronica un bollettino periodico di aggiornamento sulle attività dell'Associazione.
8.4 L'Associazione consente ai soci di esaminare i libri sociali obbligatori, anche tramite professionisti di propria fiducia, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio direttivo sullo svolgimento degli affari sociali. La richiesta deve essere fatta per iscritto e indirizzata al presidente dell'Associazione.
Gli eventuali oneri per le copie dei documenti saranno a carica del richiedente.

Articolo 9
Perdita della qualità di socio

9.1 La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per espulsione, per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.
9.2 In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all'articolo 8.2, si provvede a inviare un sollecito al socio moroso, avvisandolo che decorso il termine di ulteriori quindici giorni egli sarà dichiarato escluso. Nella prima riunione successiva e comunque prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, il Consiglio direttivo provvede a dichiarare l'esclusione dei soci morosi, dandone comunicazione agli interessati. In qualsiasi momento, il socio escluso per morosità può richiedere di iscriversi nuovamente all'Associazione, fermo restando il potere del Consiglio direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.
9.3 L'espulsione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa audizione dell'interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa. L'interessato ha diritto di essere informato della data fissata per l'audizione con

un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio espulso non può richiedere una nuova iscrizione all'Associazione prima che siano decorsi almeno due anni dall'espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea dei soci.

9.4 Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore di Essere Animali.

9.5 Si applicano le disposizioni di dettaglio eventualmente previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

PARTE II AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 10
Organi dell'Associazione

10.1 Organi necessari dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente e l'Organo di controllo, se istituito.

10.2 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, qualora adeguatamente documentate.

10.3 I soci che intendano candidarsi quali amministratori devono essere iscritti a Essere Animali e condurre uno stile di vita conforme agli ideali associativi, praticando la scelta etica vegana. Tale condizione è considerata imprescindibile in relazione alla natura del sodalizio e costituisce uno specifico requisito di onorabilità a norma dell'articolo 26, comma 3 del CTS.

Articolo 11
Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative ed è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

La stessa inderogabilmente:

1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;

2. nomina e revoca gli amministratori;

3. nomina e revoca l'Organo di Controllo;

4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza;

6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

7. delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

8. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

11.2 L’Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell’Associazione convoca le riunioni, fissa l’ordine del giorno e dirige i lavori. L’Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio direttivo, oppure su proposta di almeno cinque soci, che fissano l’ordine del giorno e richiedono al Consiglio direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell’Organo di Controllo.
11.3 L’avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della prima convocazione; entro lo stesso termine, va inviata una comunicazione via posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo fornito in fase di iscrizione. In caso di urgenza, sono validi altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l’utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. L’avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e votare nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento e sia garantita la discussione simultanea. I soci che intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti ad avvisare il Consiglio direttivo almeno 48 ore prima della riunione, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi tecnici necessari.
L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
11.4 Ciascun socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, elevato a cinque qualora l’Associazione dovesse raggiungere il numero di 500 associati.
11.5 Salvo quanto previsto nel successivo 11.7 in prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del totale in proprio o tramite deleghe, mentre in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o tramite deleghe ad eccezione della nomina e revoca degli amministratori, che richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
11.6 Le delibere concernenti le modifiche al presente Statuto sono assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di 3/4 degli associati e quelle relative allo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati.
11.7. Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L’Assemblea che delibera sulla revoca degli amministratori procede contestualmente all’elezione di un sostituto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
11.8 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione nominato dall’Assemblea. Il verbale viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 15 del CTS.

Articolo 12
Consiglio direttivo

12.1 Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo, il Consiglio direttivo individua periodicamente le priorità dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall'Assemblea, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, individua le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, predispone le bozze dei rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale.

12.2 Il Consiglio direttivo è formato da almeno due sino a un massimo di cinque amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria in via prevalente tra i propri associati e dura in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del mandato. Al termine del mandato, gli amministratori possono essere rieletti. Per tutta la durata del mandato, gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni; essi possono accettare incarichi professionali e collaborazioni retribuite da altre organizzazioni, purché non abbiano finalità incompatibili con quelle di Essere Animali.

12.3 Nella prima riunione utile il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente dell'Associazione. Nella stessa o successiva riunione può essere nominato il Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.

12.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con messaggio di posta elettronica semplice o certificata, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima anche con altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario e in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono svolgersi anche tramite videoconferenza o sistemi similari alle condizioni previste per le assemblee e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età tra i presenti. Le riunioni sono valide se vi prende parte almeno la maggioranza degli amministratori, mentre per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio sia composto da due membri le riunioni sono valide se sono presenti entrambi i componenti e le delibere sono assunte all'unanimità. Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato per la riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

12.5 In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o esclusione il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio direttivo. In assenza di candidati spetta

all’assemblea la nomina del nominato. Se per qualsiasi motivo viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero Consiglio direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l’Assemblea, affinché proceda all’elezione dei nuovi amministratori.

12.6 Entro il 30 maggio il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo, l’eventuale bilancio sociale a norma dell’art. 14 del CTS e la relazione di missione, da sottoporre all’Assemblea improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

12.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale ai sensi dell’art. 26, comma 7, del CTS. Eventuali limitazioni saranno depositate nel RUNTS. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 13
Il Presidente

13.1 Il Presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l’Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell’Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può in ogni momento delegare propri poteri al Vicepresidente o ad altri amministratori.

13.2 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente

13.3 Il Presidente rappresenta in giudizio l’Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l’eventuale costituzione dell’Associazione quale parte civile in procedimenti penali.

13.4 In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

13.5 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, se nominato. La firma del Vice Presidente vale come prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Articolo 14
Organo di controllo

14.1 L’Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l’Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi dell’art. 30 comma 2 del CTS ovvero qualora l’assemblea lo ritenga opportuno.

14.2 I componenti dell’Organo di controllo sono nominati dall’Assemblea tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397 secondo comma del codice civile. In caso di organo collegiale l’Assemblea nomina tre componenti effettivi e due supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi. I membri dell’Organo di Controllo durano in carica due esercizi, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L’incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14.3 L’Organo di controllo, se istituito, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare l’andamento

amministrativo dell'Associazione. L'organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal Codice del terzo settore.
14.4 Al superamento dei limiti dimensionali indicati nell'art. 31 del CTS, l'Organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e dovrà in particolare verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento. L'Organo di controllo a cui è affidata la revisione legale sarà composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale o una società di revisione iscritta nell' apposito registro.
14.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

PARTE III PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE

Articolo 15
Risorse economiche, esercizi e bilancio

15.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti: quote associative; contributi di privati; erogazioni dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni o lasciti testamentari; proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. CTS; somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; nonché con qualsiasi altra modalità di raccolta, purché in osservanza della legge e in conformità agli scopi; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.
15.2 Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo a norma dell'art. 13 del CTS e l'eventuale bilancio sociale a norma dell'art. 14 del CTS, entro il mese di giugno. Entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dovrà essere depositato ai sensi dell'art. 48 del CTS.
15.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell'anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell'esercizio successivo.
15.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
15.5 Il Consiglio direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di un terzo dell'avanzo di gestione.
15.6 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori al limite di cui all'art.14 del CTS, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 16

Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

16.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

16.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

16.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

PARTE IV DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Articolo 17- Libri sociali

17.1 l'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del CTS, tiene:

a) Il libro dei Soci;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;

17.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 18
Regolamenti di attuazione dello Statuto

18.1 Il Consiglio direttivo può predisporre la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie che ne fanno espressa menzione. Detto regolamento può contenere anche norme generali non previste dallo Statuto ma considerate necessarie dal Consiglio direttivo, alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo purché non in contrasto con lo Statuto.

18.2 Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea convocata in sede straordinaria, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio direttivo.

18.3 Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

18.4 Il Consiglio direttivo ha facoltà altresì di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, oltre che specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell'Associazione, purché nei limiti delle proprie competenze. Il Consiglio direttivo può altresì emanare procedure operative necessarie per rispondere a specifici obblighi di legge (ad es. in materia di tutela dei dati personali) o comunque considerate utili alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo, purché nel rispetto dei limiti delle proprie competenze.

Articolo 19
Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione. Devoluzione dei beni

19.1 Essere Animali ha durata illimitata. In ogni caso, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quanto il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.
19.2 L'Assemblea può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
19.3 Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'art. 9 del Codice del terzo settore o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

Articolo 20
Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di 1 (un) arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Articolo 21
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Regolamento di attuazione dello Statuto ove presente, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Rocco Antonini

Certifico io sottoscritto, **Rocco Antonini,** coadiutore di Stefania Anzelini, notaio residente a Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano, nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 11 giugno 2026, protocollato in data 12 giugno 2026 n. 0003207, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia (*rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs 117/2017*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 26 (ventisei) giugno 2026 (duemilaventisei).

Firmato digitalmente da
ROCCO ANTONINI
C: IT
O: MILANO:80052030154